



**Comune della Città di Arco**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68**  
**del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

**CONSIGLIO COMUNALE**

sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE	P	12 RAVAGNI ANDREA	P
2 BETTA ALESSANDRO	P	13 REMONDINI VILMA	P
3 BRAUS DANIELE	AG	14 RICCI TOMASO	P
4 BRESCIANI STEFANO	P	15 RULLO GIOVANNI	AG
5 CHIARANI SIMONE	P	16 TAMBURINI FLAVIO	P
6 COLO' LORENZA	P	17 TAVERNINI MARIALUISA	P
7 COMPERINI SILVANA	P	18 TODESCHI BRUNA	P
8 DEL FABBRO CLAUDIO	P	19 ULIVIERI TOMMASO	P
9 IOPPI DARIO	P	20 VILLI LUCIANO	P
10 MIORI STEFANO	P	21 ZAMPICCOLI ROBERTO	AG
11 OTTOBRE MAURO	AI	22 ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 18 ASSENTI: 4

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

Relazione.

L'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decretollegislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.

Dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione. Il nuovo soggetto subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione. Inoltre, i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione, si intendono riferiti al nuovo ente pubblico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sulla base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare il ruolo per riscuotere coattivamente le proprie entrate ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 solo previa adozione di deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e fumoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate — Riscossione;

Va sottolineato che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre e nello specifico:

- la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973;
- la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910,
- tramite gli ordinari mezzi giudiziari;
- nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997.

La modalità maggiormente efficace ed efficiente di riscossione coattiva può anche essere differente in ragione del tipo di entrata, della struttura organizzativa, tenuto conto del personale in organico e delle professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni.

Quello che si ritiene importante, è che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa. In tal senso è quindi opportuno continuare a mantenere la possibilità di riscuotere coattivamente le proprie entrate mediante ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, affidando la riscossione coattiva delle entrate comunali al nuovo ente denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

udita la relazione dell'Assessore Ricci Tomaso;

visto il Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017;

visto l'art. 52 del D.Lgs 446 del 1997;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare gli art. 175 e 193;

vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, riferito al triennio 2017-2019;

vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 per le annualità 2017-2019”;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di affidare, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;
2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
  - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **29/11/2017** al **09/12/2017**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27/11/2017**

**dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

Pratica istruita e presentata dal Servizio  
*Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.*

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

*Ufficio Contabilità*